PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2005/0158(COD)

9.1.2006

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce un regime specifico per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte della Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio
(COM(2005)0381 – C6-0253/2005 – 2005/0158(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Michael Cashman

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....11

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce un regime specifico per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte della Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio (COM(2005)0381 – C6-0253/2005 – 2005/0158(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0381)[1],

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 62, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0253/2005),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 8
(8) Le condizioni da rispettare in materia d'ingresso sono quelle stabilite all'articolo 5, paragrafo 1 ***della convenzione (del 19 giugno 1990) d'applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica BENELUX, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica Francese relativo alla soppressione graduale dei***	(8) Le condizioni da rispettare in materia d'ingresso sono quelle stabilite all'articolo 5, paragrafo 1 ***del regolamento (CE) n. .../2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un codice comunitario sulle norme che disciplinano la circolazione delle persone attraverso le frontiere (Codice in materia di frontiere Schengen)*** ad eccezione del disposto

[1] GU C del 4.1.2006, pag. .

controlli alle frontiere comuni[1] ***(denominata nel seguito del presente testo "convenzione Schengen"),*** ad eccezione del disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), in quanto la presente decisione istituisce un regime di riconoscimento unilaterale ***tra i visti nazionali di transito rilasciati da un nuovo Stato membro e*** determinati documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen e altri documenti analoghi rilasciati dagli altri nuovi Stati membri.

dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), in quanto la presente decisione istituisce un regime di riconoscimento unilaterale ***da parte dei nuovi Stati membri di*** determinati documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen e altri documenti analoghi rilasciati dagli altri nuovi Stati membri **ai** ***fini del transito.***

Emendamento 2
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) La presente decisione non rappresenta uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Repubblica di Islanda e dal Regno di Norvegia per quanto concerne l'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, in quanto riguarda solo gli Stati membri che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen. Tuttavia, a fini di coerenza e di un adeguato funzionamento del sistema Schengen, la presente decisione concerne anche i visti e i documenti di soggiorno rilasciati da paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e che attuano integralmente l'acquis di Schengen quali la Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia.

[1] GU L 239, 22.9.2000, pag. 19.

Emendamento 3
Articolo 1

La presente decisione introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sull'autorizzazione conferita alla Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, (indicati qui di seguito come i "nuovi Stati membri") di riconoscere unilateralmente ai fini del transito, come equipollenti ai loro visti nazionali, determinati documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen e documenti rilasciati dagli altri nuovi Stati membri ai cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001.	***1.*** La presente decisione introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sull'autorizzazione conferita alla Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, (indicati qui di seguito come i "nuovi Stati membri") di riconoscere unilateralmente ai fini del transito, come equipollenti ai loro visti nazionali, determinati documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen e documenti rilasciati dagli altri nuovi Stati membri ai cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001.
	Ai fini della presente decisione nel concetto di "Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen" rientrano anche i paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e che attuano integralmente l'acquis di Schengen.
	1 bis. L'attuazione della presente decisione non pregiudica i controlli da effettuare sulle persone ai confini esterni conformemente agli articoli da 6 a 13 e da 18 a 19 del regolamento (CE) n. .../2006 che stabilisce un codice comunitario sulle norme che disciplinano la circolazione delle persone attraverso le frontiere (Codice in materia di frontiere Schengen).

Motivazione

L'emendamento tiene conto della posizione particolare di Islanda e Norvegia in relazione alla piena attuazione da parte loro dell'acquis di Schengen. Pertanto, i documenti di questi Paesi devono essere considerati dai nuovi Stati membri che attuano la decisione come equipollenti ai visti nazionali ai fini del transito.

Emendamento 4
Articolo 2, paragrafo 2

2. Il nuovo Stato membro che decide di applicare la presente decisione riconosce tutti i documenti indicati al ***paragrafo 2***, rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen, indipendentemente da quale Stato li abbia rilasciati.	2. Il nuovo Stato membro che decide di applicare la presente decisione riconosce tutti i documenti indicati al ***paragrafo 1***, rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen, indipendentemente da quale Stato li abbia rilasciati.

Emendamento 5
Articolo 4

Gli Stati membri possono riconoscere i suddetti documenti come equipollenti al loro visto nazionale, ai fini del transito, soltanto se i cittadini di paesi terzi transitano nel territorio del nuovo o dei nuovi Stati membri per un periodo non superiore a cinque giorni.	***I nuovi*** Stati membri possono riconoscere i suddetti documenti come equipollenti al loro visto nazionale, ai fini del transito, soltanto se i cittadini di paesi terzi transitano nel territorio del nuovo o dei nuovi Stati membri per un periodo non superiore a cinque giorni.
Il periodo di validità dei documenti di cui agli articoli 2 e 3 è pari alla durata del transito.	Il periodo di validità dei documenti di cui agli articoli 2 e 3 è pari alla durata del transito.
Un visto uniforme che consente un unico ingresso, che sia stato utilizzato per l'ingresso in uno Stato membro il quale attua integralmente l'acquis di Schengen, è valido per il viaggio di andata e ritorno del titolare, per il transito nel territorio del medesimo nuovo Stato membro.	Un visto uniforme che consente un unico ingresso, che sia stato utilizzato per l'ingresso ***da un nuovo Stato membro*** in uno Stato membro il quale attua integralmente l'acquis di Schengen, è valido per il viaggio di andata e ritorno del titolare, per il transito nel territorio del medesimo nuovo Stato membro.

Emendamento 6
Articolo 5, paragrafo 2

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ***il testo trasmessole*** dai nuovi Stati membri.	La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ***le informazioni trasmessele*** dai nuovi Stati membri.

Emendamento 7
Allegato, Repubblica Ceca

REPUBBLICA CECA	REPUBBLICA CECA
Visti	Visti
- Vízum k pobytu do 90 dnů (*visto per soggiorno di breve periodo*)	- Vízum k pobytu do 90 dnů (*visto per soggiorno di breve periodo*)
- Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu VR (visto chiesto allo scopo di ottenere il documento di soggiorno)	
- Vízum k pobytu nad 90 dnů (visto per soggiorno di lungo periodo)	- Vízum k pobytu nad 90 dnů (visto per soggiorno di lungo periodo)
- Diplomatické vízum (visto diplomatico)	- Diplomatické vízum (visto diplomatico)
- Zvláštní vízum (visto speciale)	- Zvláštní vízum (visto speciale)
- Vízum za účelem strpění VS (visto comportante l'autorizzazione a titolo eccezionale a restare nel paese)	- Vízum za účelem strpění VS (visto comportante l'autorizzazione a titolo eccezionale a restare nel paese)
- Vstupní vízum VV (visto d'ingresso)	- Vstupní vízum VV (visto d'ingresso)
- Vízum za účelem dočasné ochrany VG (visto rilasciato ai fini di protezione temporanea)	
Documenti di soggiorno	Documenti di soggiorno
- Průkaz o povoleki k pobytu pro statniko prislusnika (documento di soggiorno per stranieri)[1]	***- Průkaz o povolení k přechodnému pobytu (documento di soggiorno temporaneo)***
- Documento per soggiorno di lunga durata (valido – fino al giorno della scadenza – per il periodo massimo di un anno, con possibile proroga)	***- Průkaz o povolení k trvalému pobytu (documento di soggiorno permanente)***
- Documento di soggiorno permanente (rilasciato a stranieri che dimorano nella Repubblica Ceca da oltre 10 anni. Questa condizione temporale non si applica se lo straniero è legato da stretti vincoli familiari a un cittadino ceco (riunificazione della famiglia) oppure se lo straniero dimora nel territorio della Repubblica Ceca da oltre 8 anni e risponde alle altre condizioni stabilite dalla legge (art. 66 della legge ceca n. 326/1999 riguardante i cittadini stranieri.)	

[1] Documento del medesimo tipo per tutte le varianti: il periodo di validità è indicato sulla vignetta.

Motivazione

L'emendamento mira a tener conto dell'ultima versione dell'elenco di documenti della Repubblica Ceca che devono essere riconosciuti e fa seguito ad una comunicazione della rappresentanza permanente della Repubblica Ceca presso l'Unione europea.

MOTIVAZIONE

1. Contesto della proposta

L'attuale *acquis* di Schengen[1] sancisce il principio del riconoscimento reciproco dei visti uniformi, dei visti a lunga durata e dei documenti di soggiorno rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'*acquis* di Schengen ai fini del transito e del soggiorno di breve durata, permettendo a un cittadino di un paese terzo in possesso di determinati documenti rilasciati da uno Stato membro Schengen di entrare e/o di circolare liberamente all'interno dello spazio comune senza essere assoggettato a condizioni supplementari.

Ai sensi del trattato di adesione, i nuovi Stati membri attuano l'*acquis* di Schengen in due fasi distinte, applicando le disposizioni della categoria I dal momento dell'adesione e quelle della categoria II a decorrere da una data che sarà stabilita dal Consiglio. Di conseguenza i nuovi Stati membri sono attualmente tenuti ad applicare il regolamento (CE) n. 539/2001[2] (disposizioni della categoria I) e devono rilasciare un visto nazionale per i cittadini di paesi terzi elencati nell'allegato 1 del regolamento che intendono transitare o soggiornare sul loro territorio, mentre non applicano ancora le disposizioni dell'*acquis* di Schengen che stabiliscono un regime di riconoscimento reciproco dei visti e dei documenti di soggiorno (disposizioni della categoria II). Questi paesi non possono considerare i documenti rilasciati dagli Stati Schengen o da altri nuovi Stati membri come equipollenti ai propri visti nazionali. Sono tenuti a richiedere i propri visti nazionali anche se le persone interessate sono già in possesso di un documento di soggiorno o di un visto Schengen.

Ciononostante, nella pratica alcuni dei nuovi Stati membri riconoscono i documenti rilasciati dagli Stati Schengen ai fini del transito e del soggiorno di breve durata, grazie ad accordi bilaterali o a decisioni unilaterali a livello nazionale. Questo tipo di riconoscimento risulta incompatibile con il diritto comunitario e la situazione necessita di una tempestiva regolamentazione.

Esempi pratici:

- un cittadino di un paese elencato nell'allegato 1 del regolamento n. 539/2001 (es. Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro, Russia, Turchia, Ucraina, Moldova e così via) è in possesso di un documento di soggiorno francese e intende tornare al suo paese d'origine per via terrestre, transitando quindi per diversi paesi. Non necessita di alcun visto per i paesi Schengen, dal momento che questi ultimi riconoscono il suo documento di soggiorno francese, ma deve possedere un visto nazionale per ciascuno dei nuovi Stati membri da attraversare.

- Un cittadino di un paese elencato nell'allegato 1 del regolamento n. 539/2001 vorrebbe visitare la Germania spostandosi in macchina, e quindi attraversando vari paesi. Avendo ottenuto un visto tedesco, non necessita di un altro visto per i paesi Schengen, bensì di un visto nazionale per ciascuno dei nuovi Stati membri da attraversare.

---

[1] Art. 10, 18 e 21 della Convenzione del 19 giugno 1990 che applica l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di Schengen) confermata dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 539/2001.

[2] Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3).

2. Contenuto della proposta

La presente proposta permetterà agli Stati membri di semplificare il controllo alle frontiere esterne riconoscendo unilateralmente alcuni documenti rilasciati da:

- Stati membri Schengen che attuano integralmente l'*acquis* di Schengen, nonché la Norvegia, l'Islanda e la Danimarca, che sono associate all'*acquis* di Schengen e lo attuano integralmente;
- altri nuovi Stati membri

come equipollenti al loro visto nazionale.

Questo regime semplificato dovrebbe essere applicato ai seguenti documenti:

- i visti uniformi rilasciati da uno Stato Schengen conformemente alle norme comuni contenute nell'Istruzione consolare comune (visto di transito, per soggiorno di breve durata o di viaggio, di gruppo);
- i visti per soggiorno di lunga durata rilasciati da uno Stato Schengen ai sensi della propria legislazione nazionale;
- i documenti di soggiorno rilasciati da uno Stato Schengen figuranti nell'allegato IV dell'Istruzione consolare comune;
- i visti nazionali per soggiorni di breve e lunga durata e i documenti di soggiorno rilasciati da un altro nuovo Stato membro.

Per evitare un approccio frammentario, non appare possibile riconoscere alcuni documenti e non riconoscerne altri. Pertanto, tutti i documenti summenzionati saranno riconosciuti come equipollenti ai visti nazionali dei nuovi Stati membri che decidono di attuare la decisione.

Il riconoscimento di un documento dovrebbe limitarsi ai fini del transito, senza pregiudicare la possibilità per i nuovi Stati membri di rilasciare visti nazionali per soggiorni di breve durata. Questa limitazione è necessaria allo scopo di evitare qualunque rischio di confusione sulle norme Schengen concernenti lo Stato responsabile per una richiesta di visto.

La durata del periodo di transito non deve superare i cinque giorni: questa norma tiene conto delle attuali regole concernenti i visti di transito nell'Istruzione consolare comune e della situazione geografica dei nuovi Stati membri.

Questo regime dovrebbe essere applicato unicamente per un periodo transitorio, sino a che i nuovi Stati membri non attueranno integralmente l'*acquis* di Schengen, a decorrere da una data sancita da una decisione del Consiglio. Una volta che uno Stato membro decide di attuare la decisione, al fine di non complicare il regime non vi sarà alcuna possibilità di sospenderla.

La proposta di decisione si rivolge ai nuovi Stati membri, ma la loro partecipazione al sistema è facoltativa, per non imporre loro ulteriori obblighi in aggiunta a quelli definiti

nell'atto di adesione sottoscritto nel 2003. I nuovi Stati membri potranno scegliere se ricorrere al nuovo strumento o se continuare a rilasciare visti nazionali. Nel primo caso, i nuovi Stati membri dovranno accettare documenti rilasciati da tutti gli Stati membri che attuano integralmente l'*acquis* di Schengen, senza alcuna distinzione. Una volta riconosciuti tali documenti, i nuovi Stati membri avranno la possibilità di riconoscere anche i documenti rilasciati dagli altri nuovi Stati membri.

I nuovi Stati membri notificano alla Commissione la loro volontà di attuare la decisione entro 10 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. Non vi sarà alcuna possibilità di partecipare al sistema in un secondo momento.

3. Conseguenze relative ai vari protocolli allegati al trattato e agli Stati associati

La proposta di decisione si rivolge esclusivamente ai nuovi Stati membri e pertanto non concerne la posizione di **Regno Unito, Irlanda e Danimarca**.

Per quanto riguarda **Norvegia e Islanda**, la presente decisione non costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen conformemente all'accordo sottoscritto da tali paesi con il Consiglio in relazione alla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, in quanto essa si rivolge esclusivamente ai nuovi Stati membri.
Ciononostante, ai fini della coerenza del sistema Schengen, è necessario includere nella presente decisione visti e documenti di soggiorno rilasciati dagli attuali e dai futuri Stati associati. I nuovi Stati membri avranno allora la possibilità di riconoscere unilateralmente tali documenti.

4. Opinione del relatore

L'*acquis* comunitario concernente le frontiere interne ed esterne sta attualmente conoscendo un vasto sviluppo. Questa proposta rappresenta l'ultimo contributo alla continua evoluzione dell'*acquis*. Tra gli altri progressi si segnalano: la direttiva del 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; il Codice frontiere Schengen approvato dal Parlamento e dal Consiglio nel giugno 2005, l'Agenzia per le frontiere esterne inaugurata formalmente nel giugno 2005, il recente regolamento concernente il traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri.

Il relatore accoglie con favore la presente proposta, che costituisce una soluzione ai gravi problemi causati dal fatto che i nuovi Stati membri non possono riconoscere visti e documenti di soggiorno rilasciati da altri Stati membri e sono quindi tenuti a rilasciare visti nazionali ai fini del transito ad alcuni cittadini di paesi terzi.

Da un lato, l'attuale situazione comporta un imponente gravame amministrativo per gli uffici consolari negli Stati Schengen e nei nuovi Stati membri. Prima del periodo delle ferie, i consolati ricevono migliaia di richieste di visto che devono essere evase in maniera tempestiva. Questa situazione, che implica costi elevati, servizi moderni e un personale numeroso, è particolarmente impegnativa per paesi di transito geograficamente poco estesi.

Dall'altro, il regime in vigore è discutibile a causa dei procedimenti burocratici ingiustificati e dei costi che questi comportano per i cittadini di paesi terzi. In caso di spostamenti via terra, essi necessitano di un visto di transito per ciascuno degli Stati membri attraversati. Ciò implica un processo lento, dissuasivo e talvolta umiliante: diversi fascicoli di richiesta con moduli da completare, fotografie, documenti giustificativi quali certificati di assicurazione malattia o assicurazione auto, prenotazioni alberghiere, prova delle fonti di sostentamento, estratti conto e così via. Occorre inoltre pagare i visti, recarsi nelle città dove hanno sede i consolati e affrontare le relative code.

Questo sistema si ripercuote negativamente sui legami familiari e culturali, in quanto può limitare l'accesso alla madrepatria ai cittadini di paesi terzi residenti in Stati Schengen.

La situazione è ancora più difficile da tollerare considerando che le persone interessate non comportano nessun rischio d'immigrazione illegale e nessuna minaccia per l'ordine pubblico, in quanto sono state sottoposte a controlli e accertamenti da uno Stato Schengen o da un altro nuovo Stato membro prima del rilascio di un visto Schengen, di un documento di soggiorno o di un visto nazionale. Inoltre i controlli alle frontiere esterne devono ancora essere effettuati conformemente agli articoli da 6 a 13 e da 18 a 19 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (…) che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone e, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1 del medesimo regolamento, le seguenti condizioni di ingresso devono ancora essere soddisfatte:

- essere in possesso di documenti validi che consentano di attraversare la frontiera;

- essere in possesso di documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e l'adeguatezza dei mezzi di sussistenza;

- non essere segnalato nel sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione;

- non essere considerato un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri Schengen.

Per tutti questi motivi è ormai indispensabile adottare tempestivamente tale decisione, che permetterà ai nuovi Stati membri di scegliere il riconoscimento unilaterale dei visti e dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'*acquis* di Schengen, da Norvegia, Islanda e Danimarca e dagli altri nuovi Stati membri. La decisione si rivelerà utile non solo per i dieci nuovi Stati membri, ma anche nel contesto dell'adesione all'UE di Romania e Bulgaria.